

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO**Sezione Fallimentare****Ricorso**

**per l'ammissione alla Procedura di Accordo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
ex art 9 e s.s. legge n. 3/12**

Nell'interesse del

Signor **Renato BELTRAMO**, nato a Barge (CN) il 7 Luglio 1951, C.F. BLTRNT51L07A660I, residente in Barge (CN) alla Via Luciano Bricco, 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Casalaina (C.F. CSLGNS78E55H501N – PEC: agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Livia Bonino sito in Cuneo alla Via Corso Emanuele III, 20, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al summenzionato indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero al seguente numero di fax 06.96945912

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L. 3/12, essendo la parte istante "*Consumatore*" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto la stessa parte ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile*;
- 3) Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie lasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*";

- 4) Che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della medesima legge;
- 5) Che il ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina giudiziale del professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 6) Che all'esito di tale istanza (RG 266/2016 VG) il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi la Dottoressa Stefania Borgognone, che ha accettato l'incarico conferito;
- 7) Che, la scrivente difesa, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L. 3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 8) Che, la Dottoressa Stefania Borgognone ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dottoressa Stefania Borgognone

In particolare,

CONSIDERATO CHE

BREVE ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il Signor Renato Beltramo è coniugato in regime di separazione dei beni con la Signora Graziana Reita ed attualmente è assunto con contratto part-time ed un reddito netto mensile di circa 900,00 euro. Inoltre percepisce canoni di locazione per ulteriori 900,00 euro mensili circa.

Il ricorrente ha esercitato la professione di imprenditore e amministratore di alcune società operanti nella distribuzione di abbigliamento all'ingrosso che, in seguito alla crisi economica che ha investito il settore a partire dal 2008, hanno subito pesanti conseguenze finanziarie tanto che oggi risultano inattive, ovvero che hanno aderito a procedure concorsuali a seguito della non sostenibilità delle posizioni debitorie aziendali.

A titolo ricognitivo dei soggetti giuridici in cui il ricorrente ha ricoperto cariche, si elencano le seguenti società:

- Gianrenè Prantomoda Srl in liquidazione c.f. 00543780043
- Società Semplice Bricco, C.F. 94007480042
- Prima Snc di Beltramo Renato e Ribotta Maurilio, CF 02957430040
- Magazzini SG srl, C.F. 00816160048
- Ge.sab Società Semplice, C.F. 94010300047
- Immobiliare Casamia S.a.s. di Beltramo Renato & C. C.F. 02833800044
- Seven srl in Liquidazione, C.F. 03130690047
- G.R. Immobiliare srl in liquidazione C.F. 03152170043
- Mini Pa Srl in Liquidazione, C.F. 03245990043
- Mini Pa2 srl in Liquidazione, C.F. 03279150043
- GR 2 Srl C.F. 03399680044
- San Rocco Srl, C.F. 09841300016
- Prima Snc di Ribotta Maurilio C.F. 02957430040

Rispetto a tali Società, il Signor Beltramo, come quantificato nel dettaglio negli elenchi allegati alla presente istanza, ha sottoscritto garanzie e fidejussioni per le quali gli istituti di credito - venuta meno la solvibilità del creditore principale di volta in volta individuato - hanno richiesto all'esponente il rientro delle somme garantite, per un ammontare complessivo oggettivamente superiore alle possibilità economiche e patrimoniali dell'istante.



Posto il rilevante numero di società, il fatto che ogni compagine era affidata anche da più Istituti di Credito ed, infine, il lungo periodo di tempo nel quale il Signor Beltramo ha esercitato le propria attività imprenditoriale, preliminarmente alla predisposizione del presente piano, si è provveduto a richiedere –tramite la Dottoressa Borgognone- agli Istituti bancaripotenziati creditori una precisazione del credito vantato nei confronti dell'istante.

Si rileva che, nonostante il lungo tempo trascorso, ad oggi, hanno puntualmente risposto alla domanda di precisazione del credito solamente tre istituti bancari: Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa, Bene Banca Credito Cooperativo ed Ubi Banca.

Alla luce di quanto sopra, nonché in ragione del termine ordinario stabilito dal Giudice Dottor Magri per il deposito del ricorso, si è ritenuto predisporre la presente proposta sulla base delle risultanze delle precisazioni ricevute integrate con quanto evidenziato dalla Centrale Rischi Banca Italia, nonché in base ai documenti in possesso del Signor Beltramo: si evidenzia che eventuali maggiori crediti che potrebbero emergere a seguito di tardive precisazioni potranno essere assorbiti da una classe di crediti sopravvenienti che si è ritenuto di inserire in questo atto anche a tale fine.

Stante quindi la situazione di sovraindebitamento come sopra descritta, l'esponente ritiene di addivenire ad una composizione delle posizioni debitorie residue, attraverso la presente proposta di accordo ai creditori.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

La proposta formulata ai creditori intende soddisfare i debiti residui attraverso i flussi rinvenienti da quanto di seguito indicato:

- Fondo spese procedura pari ad euro **1.000,00 (mille/00)** versato dall'istante e già nelle disponibilità dell'OCC, Dottoressa Borgognone;

- Proposta irrevocabile di acquisto da parte della Signora Graziana Reita, per se o per terzi da designare, per le quote di terreni di proprietà del Signor Renato Beltramo per complessivi mq 10.200, come meglio dettagliati nella proposta stessa allegata al presente ricorso per complessiveuro **35.000,00 (trentacinquemila/00)**. Tali terreni sono stati oggetti di valutazione da parte del Geom. Carlo Francesco Frenca, il quale – considerata la proprietà in quote e l'usufrutto a favore di terzi di cui è gravata parte del bene, ne ha stimato il valore complessivo in euro 35.025,00: alla luce di tale valutazione si ritiene congrua la somma offerta dalla Signora Reita.
- Apporto liberale della coniuge dell'istente, Signora Graziana Reita, terza rispetto ai debiti contratti dal Signor Beltramo, la quale in caso di positiva omologa del presente piano, si è obbligata a versare a favore della procedura la somma di **euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00)** già nelle sue disponibilità in quanto rinveniente da risparmi personali detenuti presso Banco Posta Spa. A supporto di tale impegno, la Signora Reita ha sottoscritto una dichiarazione allegata al presente ricorso che ne è altresì parte integrante ed, inoltre, giusta il disposto di cui all'articolo 8, comma 2, l.3/12, ha sottoscritto la presente proposta di accordo.
- Acquisizione in favore della presente procedura del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà del Signor Renato Beltramo, sito in Barge, viale Mazzini 98, costituito da un appartamento oggetto di esecuzione immobiliare R.g.e. 102/2015, promossa da Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa. In caso di positiva omologa della presente proposta il nominando Gestore della procedura subenterà nell'ambito dell'esecuzione suddetta acquisendo le somme che saranno ricavate dalla vendita dell'immobile. Ai fini del presente piano, si ritiene opportuno quantificare tali somme in maniera "prudenziale": partendo dalla valutazione dell'immobile resa nella procedura esecutiva da parte del CTU nominato, Geom Emanuela Borello, che ha stimato il bene per un valore di mercato di euro



101.988,00, si ritiene che -in funzione dell'andamento delle vendite attraverso procedura esecutiva e considerando anche le somme che verranno assorbite dai costi connessi alla stessa esecuzione- il probabile valore ricavabile ed, conseguentemente, acquisibile dalla procedura, possa presumibilmente essere quantificato in euro **50.000,00 (cinquantamila/00)**.

- Disponibilità liquide per euro **4.700,00 (quattromilasettecento/00)** del Signor Renato Beltramo e giacenti su conto corrente n. 8824.81 acceso presso Banca Monte Paschi Siena Spa: detto importo è pari al 50% delle somme disponibili su detto conto cointestato.

Verrà quindi messa a disposizione dei creditori -complessivamente- la somma di euro 255.700,00 (duecentocinquantacinquemilasettecento/00), ovvero la maggiore/ minore somma che dovesse risultare in conseguenza dell'effettivo realizzo della vendita dell'immobile di Barge, Viale Mazzini, 98, nell'ambito della procedura esecutiva RGE 102/2015.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivamente maturati dal ricorrente alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa euro **3.083.473,00 (tremilionezeroottantatrequattrocentosettantatre/00)** suddivisi per i singoli debitori come dettagliati negli elenchi allegati alla presente domanda, oltre ai crediti maturati in funzione del presente piano (spese di procedura in prededuzione).

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito, al patrimonio liquidabile del soggetto/i creditori e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'Accordo proposto.

Classe 1: Prededuzione

Come previsto dall'art 13 comma 4 bis, legge 3 2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- ✓ Per euro 20.000,00 (ventimila/00) comprensivi di oneri e spese alla dott.ssa Stefania Borgognone, Organismo di Composizione della Crisi;
- ✓ Per euro 1.000,00 (mille/00) quale fondo spese per sostenere i costi della procedura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trascrizioni del decreto di apertura della procedura, pubblicità su siti internet e/o altre forme di pubblicità disposte dal Tribunale con il decreto di fissazione dell'udienza;
- ✓ Per euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) comprensivi di oneri e spese alla Piano Debiti srl, consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione;
- ✓ Per euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) comprensivi di oneri e spese alla scrivente procuratrice, Avv. Agnese Casalaina, per le attività riconnesse alla assistenza legale;
- ✓ Per euro 500,00 (cinquecento/00) comprensivi di oneri e spese all'Avv. Livia Bonino, quali compensi di domiciliazione.

Classe 2: Crediti privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti che *"allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"* (art 7 comma 1 L. 3/2012).

Nel caso in specie, risulta che i debiti teoricamente asserviti da privilegio, risultino di importo superiore rispetto alla valutazione del patrimonio liquidabile. Pertanto risulta opportuno



provvedere ad una stima della quota del debito privilegiata conformemente al valore di liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio stesso.

Per quanto riguarda il **patrimonio immobiliare** va premesso che una parte degli immobili di proprietà del Signor Beltramo, è inserita in un fondo patrimoniale costituito in data 6/10/2010 con atto a firma del Notaio Dottor Silvestri di Saluzzo, repertorio 49369/23442, che risulta consolidato al fine dell'opponibilità a terzi. Pertanto tale patrimonio non verrà considerato ai fini dell'attribuzione di privilegi, ovvero per le necessarie considerazioni ai fini dell'alternativa liquidatoria in disponibilità del creditori.

Per quanto riguarda il patrimonio nonfacente parte del fondo patrimoniale sopra citato, gli unici beni di proprietà risultano essere il sopra citato appartamento sito in Barge (oggetto di procedura esecutiva ed il cui ricavato verrà acquisito dalla presente procedura), nonché le quote dei terreni agricoli oggetto della proposta di acquisto della Signora Graziana Reita.

In particolare, l'appartamento di Barge è oggetto di esecuzione congiunta con altri beni, su cui gravano le seguenti ipoteche giudiziali:

- Cassa di Risparmio di Saluzzo in primo grado, per euro 60.000,00
- Unicredit Banca, in secondo grado per euro 1.600.000,00
- Unicredit Banca in terzo grado per euro 2.000.000,00

Conforme al probabile valore di realizzo del bene, stimato come sopra in euro 50.000,00 si ritiene di considerare il credito vantato della Cassa Di Risparmio di Saluzzo privilegiato per tale importo, mentre per l'importo residuo delle ulteriori ipoteche verrà degradato al chirografo.

Qualora la somma ricavata della vendita dell'immobile oggetto di esecuzione fosse superiore ad euro 50.000,00, ovvero qualora il credito della Cassa di Risparmio di Saluzzo venisse parzialmente soddisfatto dal ricavato di altri beni oggetto dell'esecuzione 102/2015, le somme residue verranno comunque attribuite secondo l'ordine delle ipoteche sopra evidenziato, andando a costituire per i predetti creditori una sopravvenienza rispetto a quanto previsto dalla proposta successivamente



riportata, ovvero, in caso di minore ricavato il credito sopravveniente verrà soddisfatto con le percentuali destinate al credito chirografo, attingendo dal fondo "crediti sopravvenienti" all' uopo predisposto.

Per quanto riguarda le somme derivanti dall'alienazione delle quote di terreni, per euro 35.000,00, le stesse vanno completamente assorbite dalla classe dei crediti in prededuzione ai fini del pagamento delle spese della presente procedura: non residueranno pertanto, somme su cui eventuali privilegi potrebbero essere soddisfatti.

Per quanto riguarda i **beni mobili** il sig. Beltramo è proprietario di:

- Auto Audi A4 targa CN 148 BC, immatricolata nell'anno 2004, del valore di euro 1.500,00 come da indicazioni del sito specializzato "Eurotax blu". Scooter Aprilia targa AH67882, immatricolato nell'anno 1999 e senza apprezzabile valore di mercato. Per entrambi i suddetti beni viene considerato un valore di realizzo complessivo non superiore ad euro **1.500,00** (millecinquecento/00) stanti le valutazioni sopra espresse.
- Quote di proprietà di società, le quali, stante la situazione di messa in liquidazione o di crisi delle stesse, è assumibile abbiano un valore pari **azero**.
- Disponibilità liquide per euro 9.394,00 su c/c n. 824.81 presso Banca Monte Paschi di Siena, cointestate con la moglie Reita Graziana (quota spettante al ricorrente pari a circa **4.700,00 – quattromilasettecento/00**- messa a disposizione della procedura).
- Polizza assicurativa pensionistica n 665250 presso Azimut Previdenza spa. Tale polizza, ai sensi dell'art 1923 cod. civ. risulta essere esclusa dalla garanzia patrimoniale prestata a creditori, e pertanto viene segnalata solo per completezza, ma non è stata considerata ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria.

Rispetto al valore di tali beni mobili, che ammontano complessivamente a circa euro **6.200,00 (semiladuceto/00)** si rileva il valore degli stessi è assorbito dalle spese in prededuzione relative alla presente procedura per euro 1.500,00 e che –pertanto- dovrà essere



riconosciuta ai professionisti creditori privilegiati – *pro quota* rispetto al credito vantato - la somma di euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) mentre i restanti crediti privilegi mobiliari si debbano degradare al chirografo. Per completezza, si rileva che per consolidata e nota giurisprudenza, l'apporto liberale alla procedura della somma da parte della Signora Reita, deve considerarsi destinabile ai creditori nella modalità ritenute dell'istante in quanto patrimonio apportato da terzi e non facente parte di un'eventuale alternativa liquidatoria.

Classe 3: Crediti chirografi

Tale classe comprende sia i creditori aventi natura chirografa *ab origine*, che i creditori privilegiati "degradati" in quanto non il privilegio non risulta essere concretamente esercitabile.

La somma di tali posizioni, dettagliata nell'allegato alla presente proposta, è pari a euro **1.208.774,00 (un milione duecento ottosettecento settantaquattro/00).**

Si segnala che il credito vantato da Unicredit Banca, non è inserito nella presente classe, ma bensì è stato oggetto di una successiva classe "ad hoc", in relazione alla controversia pendenti tra le parti in ambito giudiziario, relative alla sussistenza ed alla quantificazione di detto credito.

Classe 4: Crediti chirografi contestati

La posizione creditoria vantata da Unicredit Banca è stata ricostruita attraverso un'analisi presuntiva, stanti le gravi incongruità presenti tra la documentazione in possesso del ricorrente e le risultanze di Banca Italia e considerato anche che lo stesso Istituto -nonostante le richieste mosse dall'Istante e dal nominato OCC- non ha precisato le ragioni del proprio credito: in particolare, tra quanto rilevabile dalle segnalazioni di Banca d'Italia - per complessivi euro 1.366.746,00 - e quanto contestato al Signor Beltramo con Decreto ingiuntivo 526/11, per euro 1.820.000,00 è apparso opportuno adottare un criterio prudenziale considerare il possibile credito di importo maggiore. Inoltre il credito vantato da Unicredit Banca è stato oggetto di contestazione per

l'intero importo da parte dei creditori principali, ovvero la società Gianrenè Prantomoda srl e la Pazza Idea Srl, che hanno opposto i decreti ingiuntivi rubricati al numero 522/11 e 526/11 notificati nei Loro confronti ad istanza di Unicredit Banca.

Stante la pendenza dei suddetti procedimenti e la sospensione della provvisoria esecuzione già ottenuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 1.820.000,00 comprensiva di interessi e spese, si ritiene prudentiale disporre un accantonamento di una somma calcolata moltiplicando quanto richiesto dal creditore Unicredit Banca con la percentuale destinata ai creditori chirografi.

Classe 5: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare la somma di euro 50.000,00 (conquantomila/00) ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, somme per interessi o eventuali costi di procedura sopravvenienti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuo sarà devoluto alla ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori un "Accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità.

- A. Integrale soddisfazione della classe **Predeuzione** per complessivi euro 36.500,00;
- B. Parziale soddisfazione del **Creditore ipotecario** Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa per la somma di euro 50.000,00;

- C. Parziale soddisfazione dei **professionisti creditori privilegiati** ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c., per complessivi euro 4.700,00 suddivisi come segue:
- ✓ Avv. Sabatina Mogavero, per euro 1.580,00
 - ✓ Avv. Alessandro Parrotta per euro 1.580,00
 - ✓ Professionisti di parte CariAsti per spese legali determinate giudizialmente 1.540,00.
- D. L'accantonamento di euro 68.803,00 per i **Crediti Chirografi Contestati**, in pendenza delle controversie pendenti con Unicredit Banca Spa sopra esposte: detta somma, qualora non sia riconosciuta al creditore, ovvero per la quota non riconosciuta, verrà destinata ad ulteriore soddisfacimento dei creditori chirografi. Tale somma rappresenta il circa il 3,8% di quanto richiesto dal creditore;
- E. La parziale soddisfazione della classe **Crediti Chirografi**, ammontanti ad euro 1.208.774,00 (un milione duecento ottosettecento settantaquattro/00) a cui è proposta una percentuale di soddisfazione pari a circa il 3,8 % del valore del debito, per un totale di euro 45.697,00 (quarantacinquemilaseicentonovantasette/00).

Tuttavia, è possibile ipotizzare una maggiore soddisfazione del ceto chirografo qualora ricorrano alcune delle condizioni previste dal presente piano ovvero:

- ✓ Qualora la lite pendente verso Unicredit Banca vedesse l'istante vincitore, si genererebbero ulteriori 68.803,00 di possibili attivi per il ceto chirografo;
- ✓ Qualora non sopravvenissero costi o nuovi crediti, l'avanzo inutilizzato della classe relativa ai crediti sopravvenienti verrebbe integralmente destinato ai creditori chirografi.

In considerazione delle possibili ulteriori somme sopra evidenziate, teoricamente la somma a favore dei creditori chirografi potrebbe essere incrementata sino ad un massimo di euro 164.500 permettendo la soddisfazione sino al 13,5% delle somme inserite in tale classe.



- F. La messa a disposizione a favore di eventuali **crediti o costi sopravvenienti** della somma di euro 50.000,00

Circa la tempistica di soddisfazione: il piano dei pagamenti prevede il pagamento delle spese di procedura in prededuzione, dei crediti assistiti da privilegio mobiliare e dei creditori chirografi entro il primo anno dall'omologa del piano; il pagamento dei crediti assistiti da privilegio immobiliare a seguito della conclusione della esecuzione sull'immobile di Barge, presumibilmente di circa tre anni, ovvero allineato con le tempistiche necessarie per il termine della procedura esecutiva; il pagamento dei crediti chirografi contestati a seguito della definizione delle procedure pendenti, stimato in presumibili anni quattro; l'accantonamento della somma prevista per i crediti sopravvenienti di euro 50.000,00 in quattro tranches annuali di euro 12.500,00: il tutto come da specchio riepilogativo contenuto nella relazione della Dottoressa Borgognone.

CONVENIENZA PER I CREDITORI

Al fine di valutare la convenienza del piano proposto ai creditori, si ritiene opportuno esprimere alcune valutazioni nel merito di quanto sopra esposto:

- a. La proposta permette ai creditori di avere una chiara indicazione della situazione patrimoniale e reddituale dell'esponente, potendo valutare la reale alternativa costituita dalla liquidazione dei beni del Signor Beltramo, che nel caso in specie, è costituita da beni di non facile commercialità (quote di terreni agricoli) e limitato valore (beni mobili).
- b. L'offerta di acquisto relativa ai terreni, valorizza il bene a valore di mercato: risulta evidente come tale valutazione sia premiante, rispetto ad un'eventuale esecuzione degli stessi tramite asta, sia per i costi connessi all'esecuzione che i creditori dovrebbero sostenere, sia per la decurtazione dei prezzi che subirebbero presumibilmente i beni se venduti all'asta.
- c. Il piano proposto permette ai creditori una maggiore soddisfazione rispetto ad un'eventuale liquidazione dei beni del sig. Beltramo, in quanto l'apporto volontario della



moglie, Signora Reita, per euro 165.000,00 costituisce una sopravvenienza altrimenti non presente nelle disponibilità del ricorrente e, conseguentemente, del ceto creditorio;

- d. Inoltre si rileva che la proposta di accordo pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori chirografi e permette Loro di recuperare il credito senza affrontare pesanti oneri per l'esecuzione di beni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Signor Renato Beltramo, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Cuneo affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il ricorrente alla procedura di accordo di composizione della crisi e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza *ex art 10 comma 1 L.3/12* e disponga, *ex multis*, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Relazione OCC, Dottoressa Stefania Borgognone, attestante la fattibilità del piano;
2. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
3. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
4. Elenco dei beni del ricorrente;
5. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
6. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e tabella censimento Istat.
7. Certificato di stato di famiglia;
8. Copia versamento alla procedura della somma di euro 1000,00;
9. Proposta irrevocabile di acquisto terreni agricoli Signora Reita;
10. N. 3 Perizie di stima Geom. Carlo Francesco Frenca inerenti i beni di cui alla proposta;
11. Dichiarazione impegno all'apporto liberale alla procedura Signora Reita;
12. Copia estratto conto da cui si evince la disponibilità liquida di € 4700,00.



Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, li 28 Settembre 2016

Avv. Agnese Casalaina



Signor Renato Beltramo



Signora Graziana Reita

